

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente del Settore Istruzione, innovazione sociale e sport;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n.18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Istruzione, innovazione sociale e sport e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di approvare il documento recante le "Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025, di cui all'allegato A), alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- DPR n. 233 del 18 giugno 1998 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997”;
- DPR n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997”;
- D.Lgs n. 226 del 17 ottobre 2005, “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo Ciclo del Sistema educativo di Istruzione e Formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- DPR n. 81 del 20 marzo 2009 “Norme per la riorganizzazione della Rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della Scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- DPR n. 89 del 20 marzo 2009, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’infanzia e del primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- DL n. 104 del 12 settembre 2013 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 9 novembre 2013, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca - ed, in particolare, l’articolo 12, che inserisce il comma 5-ter all’articolo 19 del DL n. 98/2011;
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- DL n. 61 del 13 aprile 2017, “Revisione dei Percorsi dell’Istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i Percorsi dell’Istruzione e Formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- DL n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del Sistema integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 557, che ha introdotto i commi 5-quater, 5-quinques e 5-sexies all’articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183/2011;
- D.A. n. 39/2022, recante: “Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per il triennio 2023-2026”;
- DGR n. 1400/2023, recante: Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Regionale concernente “Modifica ed integrazione della D.A. n. 39/2022 ad oggetto “D. Lgs 112/98 - Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per il triennio 2023-2026””.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazione

La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” ed, in particolare, *l'articolo 1, comma 557, ha introdotto i commi 5-quater, 5- quinquies e 5-sexies all'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011, disponendo che, al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del Sistema scolastico prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti – su base triennale, con eventuali aggiornamenti annuali – con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo Accordo in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento e che, decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'Istruzione e del Merito procede all'adozione del decreto entro il 30 giugno;*

La summenzionata previsione normativa è stata introdotta al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale, nonché dalla necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale;

In sede di Conferenza Unificata, non è stato raggiunto, per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, l'Accordo – previsto dall'articolo 19, *comma 5-quater* del DL n. 98/2011, introdotto dall'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 197/2022 – sul decreto interministeriale recante i criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, come sancito dalla Conferenza Unificata (atti n. 66/CU del 24 maggio 2023);

Pertanto a seguito del mancato Accordo in Conferenza Unificata, come previsto dall'articolo 19, *comma 5-quinquies*, del DL n. 98/2011, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato in data 30 giugno 2023, il decreto interministeriale n. 127/2023, con il quale ha approvato – per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 – i criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni; rilevando alla Regione Marche il seguente organico triennale di DS e DSGA:

anno scolastico 2024/2025: n. 210 unità

anno scolastico 2025/2026: n. 208 unità

anno scolastico 2026/2027: n. 204 unità

In data 30 settembre 2023, alla luce delle sopradette modifiche, la Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione n. 1400/2023, la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Regionale, concernente “*Modifica ed integrazione della D.A. n. 39/2022 ad oggetto “D. Lgs 112/98 - Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per il triennio 2023-2026”*” intervenendo su quelle parti delle Deliberazione Consigliere in chiaro contrasto con la normativa vigente.

Contestualmente la Regione Marche ha attivato un percorso di concertazione sul dimensionamento scolastico con incontri sul tema, che si sono svolti, presso la sede regionale, tra la Presidenza, l'Assessore competente e il Dirigente di Settore con le OO.SS. in data 05/07/2023 e 18/09/2023, con



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'UPI Marche in data 25/09/2023 e congiuntamente con le OO.SS. e le Province in data 27/09/2023 a seguito dei quali si è provveduto alla elaborazione delle presenti: "LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA PER L'A.S. 2024/2025" di cui all'Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Per una circolarità delle informazioni, in data 9 ottobre 2023, il testo delle Linee di indirizzo sopra richiamate è stato inviato in anteprima alle parti sopra coinvolte e discusso tra Regione Marche e OO.SS. nell'incontro del 18/10/2023 presso la sede regionale.

Pertanto, per tutto quanto sopra riportato, si procede ad approvare con deliberazione della Giunta Regionale le "Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025" di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone all'approvazione della Giunta regionale, sulla base del presente documento istruttorio, il presente atto avente ad oggetto: "Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025".

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Paola Frammartino

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E SPORT

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, attesta che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale e dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente
Immacolata De Simone

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Mauro Terzoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A



LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA PER L'A.S. 2024/2025

Premessa

La Regione Marche con il presente documento intende definire gli Indirizzi utili alla approvazione del piano regionale per il dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2024/2025 secondo modalità e criteri che possano garantire che la scuola possa operare in modo adeguato e attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative, e promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi cicli di istruzione (primaria, secondaria e terziaria) in un contesto caratterizzato dai mutamenti dei trend demografici e dalle complessità della società digitale e dell'informazione.

Gli obiettivi generali che il presente atto di indirizzo persegue sono:

- individuare soluzioni stabili nel medio-lungo periodo, anche con riferimento alla presenza dei requisiti minimi per l'assegnazione di un Dirigente Scolastico e un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi titolari;
- favorire un'articolazione efficace ed efficiente delle istituzioni scolastiche e dei plessi nel territorio regionale;
- evitare situazioni che determinino la frammentarietà della rete pur tenendo conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica non solo nei comuni montani, ma anche in quei comuni con situazione di alta o media marginalità socio-economica;
- mantenimento delle scuole nelle aree montane e marginali, geograficamente ed economicamente svantaggiate, quale misura a supporto del contrasto dello spopolamento, della dispersione scolastica e di un'istruzione inclusiva per gli alunni con minori opportunità a causa della loro ubicazione geografica;
- potenziare la continuità educativa sin dai primi anni di scolarizzazione, al fine di contrastare la dispersione scolastica, di garantire un approccio integrato all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e formare cittadini consapevoli e responsabili in grado di affrontare i complessi scenari dell'attuale società sempre più connessa e interdependente.

Per l'attuazione di tali principi la Regione ritiene di adottare un modello operativo che, nel rispetto delle reciproche competenze dei soggetti coinvolti, si avvalga di strumenti quali la concertazione e la collaborazione interistituzionale tra Regione, Enti locali, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni sindacali e Autonomie scolastiche.

La programmazione regionale prevede una condivisione tra gli attori istituzionali di alcuni principi di carattere generale e un processo di concertazione per la loro traduzione in obiettivi operativi ed azioni, al fine di garantire la qualità del sistema scolastico regionale quale condizione essenziale per la crescita sociale ed economica di un territorio e per lo sviluppo di una società realmente inclusiva.

1. Riparto delle competenze

Con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata con Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, è stata riconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto

il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, lettere m) e n) della Costituzione, mentre alle Regioni sono state espressamente demandate varie funzioni, tra le quali vi sono la pianificazione e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale per la quale la potestà legislativa regionale è esclusiva, e la programmazione della rete scolastica per la quale la potestà legislativa regionale è concorrente.

Dal punto di vista amministrativo il processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è stato avviato già con il D.Lgs. n. 112/1998, che manteneva in capo allo Stato le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica e delegava alle Regioni le funzioni di pianificazione e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica, la definizione degli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e la determinazione del calendario scolastico.

Sono state conferite, invece, ai Comuni e alle Province, con riferimento rispettivamente alle istituzioni scolastiche del 1° e del 2° ciclo, le funzioni relative all'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione anche in materia di edilizia scolastica, la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica e i piani di utilizzo degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche.

Più specificatamente il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 ha conferito funzioni e compiti amministrativi, originariamente in capo allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 come segue:

- l'art. 138 conferisce alle Regioni le funzioni di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e di pianificazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili;
- l'art. 139 attribuisce alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori, vari compiti e funzioni tra i quali quelli concernenti: l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche.

L'assetto delle competenze in materia d'istruzione è stato confermato dalla L. n. 56/2014 che individua tra le funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane "la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale" oltre che "la gestione dell'edilizia scolastica".

L'art. 1 comma 557 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Finanziaria 2023) ha novellato il citato articolo 19 introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies. Le nuove disposizioni, al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispongono:

- il termine del 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, per il perfezionamento dell'Accordo in Conferenza Unificata sul testo del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che stabilisce i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni (comma 5-quater);
- in caso di mancato Accordo in CU, il termine del 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, per la definizione con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e

- amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni (comma 5- quinquies);
- che per l'anno scolastico 2024/2025 il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5- quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis del citato articolo 19 che, per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e di direttori dei servizi generali ed amministrativi in via esclusiva, richiedono un numero di alunni di almeno 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (comma 5-sexies).

In base all'art. 19 comma 5 ter del D.L. n. 98/2011, con la definizione delle nuove procedure, le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento delle istituzioni scolastiche in funzione del riconoscimento dell'autonomia e nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi stabilito nel decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Alla luce di quanto sopra, la procedura amministrativa adottata dalla regione Marche con cui gli Enti locali interessati esercitano le rispettive competenze riconosciute dal quadro normativo vigente si può quindi così riassumere:

1. la Regione definisce gli indirizzi di programmazione e i criteri generali per il dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa attraverso "linee di indirizzo";
2. le Province procedono al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche per il loro territorio di riferimento, secondo gli indirizzi generali stabiliti dalla Regione attraverso le presenti linee di indirizzo tenuto conto dell'obiettivo inderogabile di definire un numero complessivo di istituzioni scolastiche autonome nel territorio regionale non superiore al contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi riconosciuto alle Marche dal decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto delle deliberazioni dei Comuni – che hanno la competenza ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del DLgs n. 112/1998 per quanto attiene al dimensionamento delle Scuole dell'infanzia e del primo Ciclo di Istruzione – e previa acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, delle Istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli Organi collegiali;
3. la Regione approva il proprio *Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche* sulla base di quanto previsto nei Piani disposti dalle singole Province, così come stabilito dal DPR n. 233 del 18 giugno 1998 "*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", valutando il rispetto degli indirizzi ed i principi fissati dalle presenti *Linee di indirizzo* e dalle *Linee guida* approvate con D.A. n. 39/2022 e s.m.i., e ove necessario provvede autonomamente al dimensionamento scolastico in applicazione del citato art. 19 comma 5 ter del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e delle presenti linee di indirizzo.

Le operazioni di dimensionamento devono essere attuate tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con tutti i Soggetti interessati e con gli Uffici Scolastici Territoriali, al fine di favorirne la massima condivisione con il territorio di riferimento.

2. Revisione e dimensionamento della rete scolastica

Le recenti modifiche normative introdotte con la legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022, articolo 1, commi 557 e 558) hanno dato avvio alla riorganizzazione del Sistema scolastico prevista dal *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR), che tiene conto del parametro della popolazione scolastica regionale, che diminuirà nei prossimi anni a causa della denatalità, così come richiesto dalla riforma 1.3, missione 4, componente 1) fermo restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, con la modifica dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011) e con l'inserimento, dopo il comma 5-ter, dei commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies.

In particolare, il comma 5-quater, stabilisce che – a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 – i criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e per la sua distribuzione tra le Regioni saranno definiti su base triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo Accordo in sede di Conferenza Unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997), da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento.

Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del Sistema scolastico prevista nel PNRR –secondo quanto indicato dall'articolo 19, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, da ultimo modificato dalla legge n. 197/2022 – con decreto ministeriale n. 127 del 30 giugno 2023 è stata definita la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei DS e dei DSGA per il triennio scolastico 2024/2027.

In base alla nuova disciplina, il contingente organico dei Dirigenti scolastici e dei Direttori SGA viene determinato per ogni singola regione sulla base di un coefficiente, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, definito tenuto conto dei parametri su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, fermo restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

Il numero delle sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni:

- per l'anno scolastico 2024/25: 961
- per l'anno scolastico 2025/26: 949
- per l'anno scolastico 2026/27: 938

Questo parametro perequativo consente di garantire a tutte le regioni nell'anno scolastico 2024/2025 quanto meno il medesimo numero di istituzioni scolastiche attivabili mediante l'applicazione dei precedenti parametri indicati dall'art.19, commi 5 e 5-bis del D.L. n. 98/2011, secondo i quali è assegnato un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali ed amministrativi in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), e comunque garantendo sempre che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico.

Per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi viene incrementato di un fattore percentuale pari a:

- 1,80% nell'anno scolastico 2024/2025
- 1,80% nell'anno scolastico 2025/2026
- 1,40% nell'anno scolastico 2026/2027.

Per gli aa.ss. 2025/2026 e 2026/2027, il contingente organico a livello nazionale non può essere superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente; a tale fine è possibile prevedere compensazioni interregionali per eventuali situazioni di esubero.

I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, stabiliti per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 possono essere annualmente oggetto di aggiornamenti.

Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto sopra riportato, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata dalla regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni.

Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

3. Indirizzi e criteri per il dimensionamento della Rete scolastica

Per l'Anno Scolastico (A.S.) 2023-2024 i dati rilevati dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in funzione dell'organico di diritto, evidenziano che su 229 istituzioni scolastiche, n.13 risultano sottodimensionate e n.11 normo dimensionate limitatamente all'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dell'art.1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n.178, come modificato dall'art.1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n.234.

Per quanto riguarda la copertura delle sedi di dirigenze, si evidenzia che nell'A.S. 2023/2024 la consistenza complessiva della dotazione organica dei dirigenti scolastici della Regione Marche sono pari a 205 unità.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto ai sensi dell'art. 19 comma 5- quinquies a definire per l'A.S. 2024/2025 con decreto n. 127 del 30/06/2023 a stabilire il contingente organico complessivo e il riparto tra le regioni, riconoscendo alle Marche n. 210 autonomie.

In dettaglio il citato decreto ha definito come segue il contingente organico di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi attribuiti alla regione Marche per gli AA.SS. 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, e conseguentemente il numero massimo di autonomie scolastiche riconoscibile sul territorio regionale, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 19 comma 5 quinquies D.L. 98/2011:

Anno scolastico	anno scolastico		
	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Contingente organico di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi attribuiti alla regione Marche	210	208	204

Pertanto la previsione della dotazione organica dei Dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025 è fissata con il decreto ministeriale sopra richiamato a n. 210 unità (+5 rispetto alla dotazione organica assegnata per l'a.s. 2023/2024).

Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista, dalla modifica al D.L. n. 98/2011, con i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, con l'attenzione di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle aree geografiche colpite dal sisma del 2016, la programmazione della Rete non può prescindere da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto:

- della tendenza demografica, valutando una coerente distribuzione degli studenti tra Autonomie scolastiche;
- della logistica, dei collegamenti e del sistema dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici;
- dell'organizzazione dei servizi complementari;
- della valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna Istituzione svolge, con particolare attenzione alle dinamiche sociali di carattere territoriale, dei bisogni degli studenti e del loro diritto d'Istruzione;
- dell'offerta d'istruzione di I e II Ciclo, nonché dell'offerta di formazione professionale presente e programmata nei diversi contesti territoriali;
- delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.

Tenuto conto dell'analisi complessiva del contesto di riferimento si dovranno osservare prioritariamente i seguenti criteri generali:

- perseguire un assetto numericamente equilibrato della popolazione scolastica nelle diverse istituzioni scolastiche, procedendo, nella maggior parte dei casi, con la riorganizzazione delle istituzioni scolastiche con popolazione scolastica numericamente inferiore;
- favorire gli accorpamenti tra autonomie scolastiche situate in località vicine e comunque tali che la somma degli alunni delle autonomie da accorpate rispetti la norma nazionale;
- superamento definitivo delle direzioni didattiche;
- preferire gli accorpamenti fra realtà scolastiche ove il numero di plessi è ridotto, al fine di limitare quanto più possibile impatti importanti sulle dotazioni di organico ATA;
- tutelare le autonomie scolastiche situate nei comuni montani e nelle aree geografiche colpite dal sisma del 2016, conformemente a quanto perseguito con gli ultimi piani di dimensionamento scolastico regionale adottati, in modo da garantire un presidio scolastico significativo in termini qualitativi e quantitativi secondo le modalità di cui al DPR n.233/1998, sostenibile nel lungo periodo, al quale sia possibile assicurare adeguati servizi di supporto per l'accesso e la frequenza;
- aggregazione delle istituzioni scolastiche del II ciclo prioritariamente all'interno del medesimo ordinamento, oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio simili o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe, al fine di ottimizzare l'utilizzo di eventuali laboratori, evitando situazioni di concorrenza tramite la costituzione di istituzioni scolastiche contigue con la medesima offerta formativa.

La proposta di revisione dell'assetto organizzativo e dimensionamento delle istituzioni scolastiche e della rete scolastica deve rappresentare il risultato di un percorso sinergico e collaborativo di analisi e concertazione tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali interessati e deve coinvolgere tutti i soggetti interessati.

I provvedimenti di dimensionamento che mutano l'assetto delle dirigenze devono indicare esattamente la sede della nuova dirigenza. In caso di mancata indicazione, o qualora le deliberazioni degli Enti Locali interessati riportino indicazioni contrastanti, la Giunta regionale assegnerà d'ufficio la sede di dirigenza all'istituzione scolastica, tra quelli interessati dal dimensionamento.

La Regione procederà in maniera analoga anche qualora i soggetti interessati non dovessero individuare in maniera autonoma la sede amministrativa della nuova autonomia scolastica derivante dall'accorpamento.

Qualora il numero complessivo di autonomie risultante dai provvedimenti comunali e provinciali non corrisponda al contingente organico di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi attribuiti alla regione Marche per l'A.S. 2024/2025, la Giunta regionale provvederà autonomamente con proprio provvedimento al dimensionamento scolastico, in applicazione dell'art. 19 comma 5 ter del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, e delle presenti linee di indirizzo.

4. Termini e modalità

Il termine ultimo per l'invio, attraverso PEC, da parte delle Province dei Piani provinciali afferenti alla programmazione del dimensionamento della Rete scolastica e dell'Offerta formativa, per l'anno scolastico 2024/2025, è stabilito, salvo deroga, **entro il 17 novembre 2023**.